

 **Banca del Lazio
Popolare**

 **Popolare del Lazio**

Blu Banca



UAI-UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI
Confederazione Sindacale Nazionale

PROTOCOLLO D'INTESA TRA GRUPPO BANCA POPOLARE DEL LAZIO E UNIONE ARTIGIANI ITALIANI

per la realizzazione del modello di intervento che potrà agevolare
le imprese del territorio nell'ottenere disponibilità economiche e nuovi strumenti di
finanziamento in grado di sostenere il tessuto economico.





TRA

Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni con sede in Velletri (RM), Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9 Codice A.B.I. 5104-5 Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma: 04781291002 Codice Fiscale e Partita IVA n. 15854861000, in persona del Presidente del Comitato Esecutivo, Massmo Lucidi, Nato a ROMA (RM) il 29/05/1951 Codice fiscale: LCDMSM51E29H501L munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa; **Blu Banca Società per Azioni** con sede in Roma (RM), Viale del Caravaggio 39, Codice A.B.I. 3441-3 Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma: 02078470560 Codice Fiscale n. 02078470560 Partita IVA n. 15854861000, in persona dell'Amministratore Delegato, Rag. Massmo Lucidi, Nato a ROMA (RM) il 29/05/1951 Codice fiscale: LCDMSM51E29H501L munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa; **Istituti appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104** (di seguito "Gruppo BPL."),

E

UAI - Unione Artigiani Italiani – Confederazione Sindacale Nazionale, con sede in Frosinone, via Via Marco Tullio Cicerone 188 - P.IVA 97075480588 in persona di Gabriele Tullio nella sua qualità di Presidente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito "UAI"),

PREMESSO CHE

- **Gruppo BPL** è fortemente partecipe della vita economica e sociale del territorio ove opera, con una capacità distintiva di interpretare, servire e favorire lo sviluppo delle economie locali; realizza la sua missione di banca del territorio impegnata a creare valore per i soci e per tutti gli stakeholder con prodotti e servizi che rispondono ai bisogni concreti delle famiglie, delle imprese e delle organizzazioni non profit e con una presenza attiva nella vita sociale ed economica delle comunità servite; collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e comunitarie per sostenere il fabbisogno finanziario delle imprese e promuove importanti progetti di innovazione nel mondo delle imprese;
- **Gruppo BPL** considera la responsabilità sociale come un tratto distintivo della propria identità, persegue l'obiettivo di promuovere il progresso e sostiene lo sviluppo di un tessuto economico e imprenditoriale sano;
- **UAI** è una associazione a livello nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le Piccole e Medie Imprese, in particolare gli Artigiani e Commercianti. Dalla costituzione ha ottenuto diversi riconoscimenti, dal 1992 è inserita nell' Elenco delle Associazioni Sindacali, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2001 il Ministero delle Finanze riconosceva la rilevanza nazionale ai fini della costituzione del Caf Imprese e nel 2005 è stato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riconosciuto il Patronato Se.N.A.S. di cui la **UAI** insieme alla USPPI Agricoltura è promotrice;

- **UAI** è impegnata al servizio delle imprese associate, per sostenere la loro attività, tutelandone gli interessi e dare impulso al loro sviluppo nei diversi settori; essa opera sul tutto il territorio per un artigianato libero, moderno, aperto al mercato, consapevole del proprio ruolo trainante nella realtà economica e produttiva.
- nella propria organizzazione territoriale, **UAI** offre assistenza, servizi e consulenze, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di migliaia di imprese e alla promozione del prodotto artigiano, capace nel contempo di sostenere e agevolare gli operatori nei complessi percorsi legislativi, normativi e gestionali; presso i suoi uffici centrali e periferici, l'organizzazione offre assistenza sindacale, legale, accesso al credito, alla finanza agevolata, consulenza amministrativa-fiscale, in materia di igiene ambientale, sicurezza e prevenzione, certificazione di qualità, orientamento professionale, impiantistica etc.;
- **UAI** promuove corsi di formazione e di aggiornamento, esperienze finalizzate alla qualificazione della produzione dell'artigianato artistico e tradizionale caratterizzando così, attraverso rassegne locali, nazionali e internazionali, scambi commerciali nel mercato globale;

CONSIDERATO CHE

Gruppo BPL ha avviato un progetto che prevede l'offerta di una serie di servizi integrati destinati alla Clientela imprese effettiva e potenziale (la "**Clientela**") che costituiscono la premessa per raggiungere in modo semplice ed efficiente i vantaggi.

UAI intende promuovere la cultura del credito sul proprio territorio, nello specifico del progetto, mettendo in relazione **Gruppo BPL** con i propri associati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse, natura e ambito di applicazione

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "**Protocollo**").

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il rapporto instaurato per il tramite del Protocollo non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione) o di agenzia, restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra e tutte nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal Protocollo;
- la collaborazione attivata con il presente Protocollo non costituisce, ne potrà in alcun modo costituire in futuro, attività di promozione e/o collocamento dei prodotti e dei servizi offerti dal **Gruppo BPL**. A tal riguardo, fermo restando che l'attività di **UAI** non potrà in alcun caso essere riconducibile a quella di un soggetto che agisca per conto di **Gruppo BPL**, **UAI** si impegna a:

- i. non fornire agli Associati informazioni o consulenze in merito ai prodotti e servizi offerti da **Gruppo BPL** diversi da quelli elencati in Allegato I;
- ii. non consegnare agli Associati documenti contrattuali inerenti i sopracitati prodotti
- iii. non sollecitare né raccomandare agli Associati l'assunzione di impegni alla sottoscrizione di contratti con **Gruppo BPL**;
- iv. non interferire, per quanto non rientrante nell'ambito dei propri compiti istituzionali di rappresentanza, nei rapporti che dovessero successivamente instaurarsi tra gli Associati e **Gruppo BPL**;
- v. non presentarsi agli Associati come agente, rappresentante di **Gruppo BPL** o procacciatore d'affari per conto delle medesime.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Gruppo BPL e UAI si impegnano ad avviare un proficuo periodo di confronto e di analisi volto a definire insieme i termini, le modalità e le tempistiche di una proficua collaborazione per entrambe che si riveli realmente vantaggiosa per gli Associati, addivenendo ai seguenti risultati:

- predisposizione congiunta e diffusione condivisa di un comunicato stampa per l'annuncio ai media della collaborazione e delle relative modalità e finalità; mantenimento della massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how
- condizioni tutti i servizi e le condizioni riservate alle imprese associate UAI di cui all'Allegato I

2.2 UAI si impegna:

- a partecipare alla definizione di un piano di comunicazione insieme ad **Gruppo BPL** secondo quanto previsto dall'art. 4;
- a coinvolgere, nel rispetto della normativa privacy e nelle forme convenute, i propri associati nelle azioni di cui al presente Protocollo. Al riguardo UAI ha la facoltà, a propria discrezione e nel rispetto della normativa sulla privacy, di fornire al **Gruppo BPL** i dati dei propri Associati.

2.3 Gruppo BPL si impegna:

- a garantire agli Associati e ai lavoratori degli Associati un'offerta di servizi di alto standard qualitativo;
- ad organizzare e coordinare il piano di comunicazione che verrà deciso in accordo con **UAI**.

2.4 Dalle attività oggetto del presente protocollo non derivano impegni economici o finanziari di alcun genere di una Parte in favore dell'altra: le prestazioni oggetto del Protocollo sono quindi rese gratuitamente dalle Parti (salvo eventuali oneri organizzativi delle attività di comunicazione, informazione, formazione e relazione con gli associati, che saranno ripartiti tra le Parti come concordato tra le stesse). L'assenza di corrispettivo è giustificata dalla soddisfazione ai propri interessi reciprocamente derivante dal Protocollo medesimo. Ciascuna Parte sopporterà tutte le

spese ed i costi di carattere legale, contabile o di altra natura, dalla stessa sostenuti direttamente o a sua richiesta, in relazione alla negoziazione, predisposizione e definizione del Protocollo.

2.5 UAI svolgerà le attività a proprio carico previste all'articolo 2 con esclusione del potere di rappresentanza di **Gruppo BPL**.

2.6 UAI e **Gruppo BPL** si impegnano a costituire un gruppo paritetico di monitoraggio circa l'andamento delle attività previste dal presente protocollo, che si incontrerà, nelle modalità conenute di volta in volta ra le Parti. In seno al medesimo gruppo, al fine di promuovere linee di gestione del servizio comuni, verranno approfondite le specifiche discipline normative di riferimento nonché valutati congiuntamente gli indirizzi interpretativi più opportuni della medesima.

Articolo 3 – Dichiarazioni

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi per poter legittimamente espletare le proprie attività istituzionali nonché quelle specificamente svolte in relazione al Protocollo.

Articolo 4 – Compensi

Per l'attività di promozione e sviluppo sul Territorio la UAI non percepirà alcun compenso, commissione o quant'altro a titolo di intermediazione finanziaria, in quanto l'attività rientra tra gli scopi Istituzionali della Confederazione stessa e prestata a favore delle sole imprese associate.

Articolo 5 - Comunicazioni e Marchi

5.1 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal perfezionamento del presente Protocollo, le Parti si incontreranno – anche in modalità call/video conference - al fine di condividere contenuti, tempistiche, modalità e suddivisione dei relativi oneri delle iniziative di lancio della collaborazione di cui al Protocollo che potranno consistere in attività di comunicazione, informazione, formazione e relazione con gli Associati (anche attraverso l'organizzazione di convegni o altri incontri/seminari destinati agli Associati e ai lavoratori), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

5.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo **5.1** che precede e fatte salve le informali comunicazioni informative a carattere interno alle rispettive strutture, le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avviare, con costi a proprio carico, ulteriori forme di comunicazione, sempre a titolo gratuito, che dovranno comunque sempre e in ogni caso essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'altra Parte prima della loro implementazione.

5.3 Per tutto il periodo di operatività del Protocollo, ciascuna parte potrà utilizzare i marchi dell'altra Parte (che le parti si trasmetteranno nelle versioni ufficiali e in uso all'esito delle attività di cui all'art. 4.1) unicamente per finalità correlate all'esecuzione del Protocollo e previo preventivo accordo scritto. In relazione all'uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo,

nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso soddisfacente degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all'esecuzione del Protocollo. Alla scadenza del Protocollo ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, l'uso dei marchi, dei segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione del Protocollo, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà immediatamente cessare.

Articolo 6 - Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n° 679/2016, cd "GDPR", D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei lavoratori/rappresentanti/amministratori degli Associati, saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del Protocollo.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte del Protocollo, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dall'altra Parte in esecuzione del protocollo, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione del Protocollo medesimo.

Articolo 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how relativi alle Parti, o a terzi (i "Dati Riservati") di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del protocollo ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal Protocollo e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.

Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal Protocollo.

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del o recesso dal Protocollo o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

Articolo 8 - Durata – Recesso – Rinnovo

Il Protocollo acquista efficacia dalla data di perfezionamento ed avrà durata sino al 31 dicembre 2022 ("Durata originaria"). Alla scadenza il Protocollo si intenderà rinnovato tacitamente per l'intero anno solare successivo e così per gli anni successivi, salvo disdetta da comunicarsi con 30 (trenta) giorni di calendario di preavviso rispetto alla scadenza annuale. Le Parti potranno modificare e/o integrare il presente Protocollo mediante semplice scambio di corrispondenza debitamente sottoscritta dai rappresentanti delle Parti

Articolo 9 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Il presente Atto è redatto in due copie originali, una per ciascuna Parte contraente, da depositare presso l'Agenzia delle Entrate qualora se ne renda necessaria la registrazione. In tale ultimo caso, le spese di registrazione sono a carico di chi esegue il deposito.

Luogo e data,


Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Il Presidente del Comitato Esecutivo
Massimo Lucidi


Blu Banca S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Massimo Lucidi

UAI - Unione Artigiani Italiani
Gabriele Tullio



ALLEGATO I

Forme Tecniche dei Finanziamenti

Gruppo BPL, a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si impegna a valutare la concessione alle Imprese associate UAI garantite dal Fondo Centrale per le PMI

Per :

Anticipo di contributi, con presentazione della documentazione originale, assistito da cessione di credito o mandato irrevocabile all'incasso a favore della Banca notificata/o all'Ente Pubblico concedente e da questi accettata/o. Importo massimo: 80% del valore del contributo, durata limite dell'operazione: non oltre 12 mesi.

Anticipo su fatture con cessione di credito confermata dal debitore ceduto, per un' importo massimo dell' 80% del loro valore facciale (al netto di IVA), e con durata massima di non oltre 180 giorni.

Sconto portafoglio commerciale e Anticipo s.b.f. con accettazione di documenti della durata massima non superiore a 120 giorni.

Apertura di credito in conto corrente

Alle condizioni di volta in volta riportate sul foglio informativo¹ FI0204 disponibile nelle nostre filiali ed ai siti www.bplazio.it e www.blubanca.it

Finanziamenti chirografari e ipotecari

Alle condizioni di volta in volta riportate sui fogli informativi² FI0408 e FI0408 disponibile nelle nostre filiali ed ai siti www.bplazio.it e www.blubanca.it

Rispetto alla clientela ordinaria sarà riconosciuto uno sconto del 50% rispetto alle commissioni di istruttoria applicate alla clientela ordinaria

le Parti riservano a **Gruppo BPL** il diritto di determinare, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio, il valore delle garanzie prestate dall'Impresa e delle Garanzie prestate da eventuali Confidi convenzionati con **Gruppo BPL**

Destinazione finanziamenti: esclusivamente destinati all'attività dell'Impresa.

¹ Si specifica che il foglio informativo ai sensi delle disposizioni di legge sulla trasparenza riporta le condizioni massime applicate alla clientela. Le condizioni applicate al singolo prestatore dipenderanno dal rating attribuito all'impresa e dalle garanzie coraterali rilasciate

² Si specifica che il foglio informativo ai sensi delle disposizioni di legge sulla trasparenza riporta le condizioni massime applicate alla clientela. Le condizioni applicate al singolo prestatore dipenderanno dal rating attribuito all'impresa e dalle garanzie coraterali rilasciate